



Unione Europea



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Statale di Istruzione Superiore "P. Secco Suardo"

Liceo delle Scienze Umane - Liceo
Musicale Via Angelo Maj, n°8 –
24121 - Bergamo Tel.
035/23.93.70

Cod. Meccanografico BGPM010002 - C.F. 80029600162

E-mail: bgpm010002@istruzione.it - **PEC:** bgpm010002@pec.istruzione.it

Sito Web: www.suardo.edu.it

REGOLAMENTO ANTIBULLISMO

Il presente REGOLAMENTO si pone l'obiettivo di contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo sulla base delle fonti legislative sottoriportate. Per tutto quanto non espressamente previsto da questo regolamento si rinvia alle norme legislative vigenti.

Art 1 FONTI LEGISLATIVE

- Art 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- Art 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- Art 2043-2047-2048 Codice Civile;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- Direttiva n. 104/07 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- direttiva MIUR n.1455/06;
- linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (MIUR Aprile 2015);
- dal D.P.R. 249/98 "Statuto delle studentesse e degli studenti" con successive modifiche;
- Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e Cyberbullismo (MIUR 13.01.2021);
- Circolare ministeriale del 19.12.2022 recante indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe;

- Legge 70/2024 Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

ART 2 CONSIDERAZIONI GENERALI

Il presente REGOLAMENTO si pone l'obiettivo di contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni con azioni di carattere preventivo e una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella possibile posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti.

L'Istituto si propone di pianificare misure formative ed informative atte a prevenire e a contrastare ogni forma di violenza e prevaricazione sia fisica che digitale, intervenendo sull'educazione al rispetto nelle relazioni e ad un corretto utilizzo e conoscenza dei social network e della rete internet. L'obiettivo è di accrescere il senso di rispetto e di legalità, di benessere e di comunità attiva tra gli studenti.

Art 3 DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE DEL BULLISMO

Il bullismo è una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone, considerate dal soggetto che perpetra l'atto in questione, come bersagli facili e/o incapaci di difendersi. È tipico dell'età pre-adolescenziale e adolescenziale. Spesso viene messo in atto a scuola.

Le sue caratteristiche peculiari sono:

- a) L'intenzionalità: il bullo agisce deliberatamente con l'intenzione di offendere o far del male ad un'altra persona da un punto di vista fisico o psicologico;
- b) La durata nel tempo: sebbene anche un singolo comportamento possa essere considerato una forma di bullismo, di solito si tratta di atti ripetuti nel tempo e con una certa frequenza;
- c) La mancanza di sostegno: la vittima si sente isolata ed esposta, spesso ha molta paura di riferire gli episodi di bullismo perché teme rappresaglie e vendette;
- d) la disparità di forze fisiche e mentali tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è in grado di difendersi.

Pertanto, il bullismo può manifestarsi:

- fisicamente, con percosse, furti, danneggiamento doloso delle cose altrui;
- verbalmente con frasi ingiuriose, umilianti, di derisione pubblica;
- nelle relazioni sociali escludendo la vittima dalle attività di gruppo o rompendo i rapporti di amicizia di cui gode la vittima.

Art 4 DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE DEL CYBERBULLISMO

Il cyberbullismo si configura come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, manipolazione e trattamento illecito di dati personali, realizzata per via telematica a danno di minorenni. Vi rientra anche la diffusione di contenuti on line aventi per oggetto uno o più componenti della famiglia del minore con lo scopo intenzionale e predominante di isolare il minore o un gruppo di minori, arrecargli un danno, metterli in ridicolo. (Legge 29 maggio 2017 n. 71).

Gli atti di cyber-bullismo possono essere:

- diretti quando il bullo utilizza strumenti di messaggistica istantanea che hanno un effetto immediato sulla vittima poiché diretti esclusivamente alla persona;
- indiretti quando il bullo fa uso di spazi pubblici della rete come social network, blog o forum, per diffondere contenuti dannosi e diffamatori per la vittima. Tali contenuti possono diventare virali e quindi più pericolosi per la vittima, anche dal punto di vista psicologico.

Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia; una volta pubblicati i contenuti possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo all'oscuro perché non hanno accesso alla comunicazione in rete degli adolescenti.

E' compito dei genitori e della Comunità scolastica saper cogliere alcuni atteggiamenti che potrebbero suggerire la presenza di vittime di cyberbullismo. Nell'osservazione la collaborazione scuola-famiglia è essenziale. Alcune situazioni spia potrebbero essere:

- mostrare nervosismo quando si riceve un messaggio o una notifica;
- provare disagio nell'andare a scuola;
- presentare repentini cambi di comportamento ed atteggiamento;
- non voler fornire informazioni su ciò che si fa online e rabbia o depressione dopo aver utilizzato strumenti elettronici;
- perdere interesse per le attività familiari o per le attività extra-scolastiche;
- mostrare un peggioramento nel rendimento scolastico.

Sono da considerare cyberbullismo:

- Il FLAMING: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- L'HARASSMENT: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- Il CYBERSTALKING: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- La DENIGRAZIONE: pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;

- L'OUTING ESTORTO: postare in un blog pubblico la registrazione di confidenze raccolte in fiducia all'interno di un ambiente privato;
- L'IMPERSONIFICAZIONE: postare dall'account di un'altra persona messaggi ingiuriosi che screditano la vittima;
- L'ESCLUSIONE: estromissione intenzionale dall'attività on line;
- Il SEXTING: invio di messaggi da smartphome e Internet corredati da immagini a sfondo sessuale.

Art 5 DIFFERENZE TRA BULLISMO e CYBERBULLISMO

- Nel bullismo le prepotenze avvengono a scuola o nei momenti di ritrovo al di fuori del contesto scolastico mentre nel cyberbullismo le prepotenze online possono avvenire in qualsiasi momento e luogo in cui si è connessi.
- Mentre i bulli sono conosciuti e di solito sono studenti o compagni di classe, i cyberbulli possono essere sconosciuti.
- I testimoni delle azioni di prepotenza e di aggressività sono i compagni, gli amici di scuola o altre persone frequentate dalla vittima e dal bullo mentre nel cyberbullismo possono essere innumerevoli visto che il materiale usato dai cyberbulli può essere diffuso ovunque.
- La presenza del gruppo facilita e a volte incoraggia i comportamenti di prevaricazione mentre il bullo virtuale spesso agisce da solo e tende a fare ciò che non avrebbe coraggio di fare nella vita reale se non avesse la protezione del mezzo informatico. Il cyberbullo approfitta della presunta invisibilità per esprimere il proprio potere e dominio.
- Il bullo percepisce e vede le conseguenze del suo comportamento; il bullo virtuale non vede le conseguenze delle proprie azioni e non ne percepisce la responsabilità.

Art 6 COMPITI e RESPONSABILITA 'del DS e del REFERENTE per il BULLISMO e CYBERBULLISMO

Il Dirigente scolastico avrà cura di:

- individuare attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolgere nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo tutte le componenti della comunità scolastica;
- prevedere all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo rivolti al personale docente e Ata;
- promuovere azioni di sensibilizzazione su bullismo e cyberbullismo in collaborazione con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole creando

- i presupposti per lo sviluppo di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevedere azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
 - informare e convocare tempestivamente i genitori/tutori dei minori coinvolti in atti di cyberbullismo e attivare adeguate azioni di carattere educativo;
 - avvisare le autorità competenti in materia nel caso il fatto costituisca reato.

Il referente per il bullismo e cyberbullismo:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- collabora con partner esterni alla scuola, quali amministrazioni locali, servizi sociali e sanitari, forze di polizia, per realizzare progetti di prevenzione o di sostegno al nucleo familiare della vittima e del bullo.

Art 7 COMPITI del COLLEGIO DOCENTI e dei DOCENTI

Il collegio Docenti dovrà promuovere scelte educative e didattiche, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo

I docenti dovranno:

- educare gli alunni all'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile ed alla trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- integrare la propria attività didattica con modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione sulle tematiche del bullismo/cyberbullismo;
- segnalare alle famiglie, al Dirigente Scolastico e alle autorità competenti i casi di bullismo e cyberbullismo di cui viene a conoscenza, anche se messi in atto al di fuori dell'orario Scolastico.
- conoscere l'obbligo di denuncia cui sono tenuti gli operatori della scuola, in quanto pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Art 8 COMPITI dei GENITORI e degli STUDENTI

I genitori nell'ambito del patto di collaborazione scuola-famiglia dovranno:

- partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione istituite dalle scuole sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- porre attenzione ai comportamenti dei propri figli;

- vigilare sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti;
- conoscere le azioni messe in campo dalla scuola collaborando secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità che hanno debitamente sottoscritto;
- conoscere il codice di comportamento dello studente;
- conoscere le sanzioni previste da regolamento d'Istituto nei casi di bullismo e cyberbullismo;
- conoscere l'obbligo di denuncia cui sono tenuti gli operatori della scuola (in quanto pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio) in caso di reati procedibili d'ufficio commessi o subiti dai figli.

Gli studenti dovranno:

- imparare le regole basilari di rispetto altrui quando sono connessi alla rete facendo attenzione alle comunicazioni (email, w.app, sms) che inviano;
- rispettare il divieto, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, di acquisire mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione e, comunque, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- rispettare il regolamento di utilizzo dei telefoni cellulari o di altri dispositivi digitali vigente nell'Istituto;
- segnalare a genitori ed insegnanti episodi di bullismo e cyberbullismo di cui fossero vittime o testimoni;
- impegnarsi ad usare un linguaggio corretto e rispettoso sia a scuola sia negli ambienti digitali evitando espressioni denigratorie, ingiuriose o di molestia nei confronti di altre persone;
- collaborare secondo le modalità previste dal patto di corresponsabilità che hanno debitamente sottoscritto nel prevenire i fenomeni del bullismo e cyberbullismo.

Art 9 STRUMENTI DI PREVENZIONE

Per prevenire le forme di bullismo e cyberbullismo si possono porre in essere interventi di tipo educativo-preventivo in collaborazione con tutte le componenti della scuola e con i genitori.

Gli interventi di tipo educativo-preventivo includono:

- azioni di sostegno e collaborazione per le famiglie interessate;
- azioni di carattere riparatorio per gli studenti che siano vittima, bullo o spettatore di eventuali episodi di bullismo;

- la diffusione e condivisione con gli alunni e le loro famiglie delle iniziative che l'Istituto ha intrapreso, come quelle dello Sportello Psicologico;
- i progetti che mirano all'Inclusione della diversità ed al rispetto reciproco nelle relazioni;
- azioni educative e pedagogiche che promuovano la conoscenza e la diffusione delle regole basilari della comunicazione e del comportamento tra esseri umani in rete (Netiquette);
- esame approfondito dei negativi effetti psico-fisici del restare svegli la notte navigando in rete o di ignorare le relazioni con gli altri per dedicarsi invece al proprio smartphone o agli strumenti digitali in genere.

Le attività possono essere realizzate con l'eventuale contributo esterno di figure professionali al fine di ampliare le conoscenze digitali degli alunni, creando in loro la consapevolezza dei rischi connessi all'utilizzo della rete.

Art 10 PROCEDURE per casi di BULLISMO o CYBERBULLISMO

10.1 La SEGNALAZIONE

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo o cyberbullismo ne va immediatamente avvisato il Dirigente Scolastico che qualora ritenga che sia un reato procedibile d'ufficio lo segnala all'Autorità Giudiziaria.

Tutti gli studenti possono segnalare casi di bullismo o cyberbullismo compilando un apposito modulo di segnalazione che può essere inviato al Referente di istituto per bullismo e cyberbullismo, al Dirigente scolastico o al Docente coordinatore di classe. La segnalazione può essere anonima anche se si deve incoraggiare un'assunzione di responsabilità da parte di chi segnala per poter effettuare una prima ricostruzione di quanto accaduto.

Il primo compito della procedura di segnalazione è quello di far emergere una presunta situazione di sofferenza e farsene carico.

Tutti (vittima, testimoni, genitori, docenti, personale ATA ecc.) devono essere messi nelle condizioni di segnalare in modo agevole e tempestivo, e tutti devono essere in grado di accogliere la segnalazione.

La scheda di segnalazione è allegata al presente regolamento e potrà essere inviata al seguente indirizzo mail: sosbullismo@suardo.it

Per le segnalazioni anonime, la scheda potrà essere depositata in una cassetta chiusa a chiave che sarà regolarmente controllata.

10.2 La VALUTAZIONE APPROFONDITA del Caso

Ricevuta la segnalazione si attiva la fase di valutazione per comprendere la gravità e scegliere le possibili tipologie di intervento.

La modalità principale è il colloquio con le persone coinvolte nell'episodio al fine di raccogliere informazioni dettagliate su quanto è accaduto e valutare la gravità della sofferenza della vittima anche grazie all'intervento di figure professionali. Eventuali testimoni verranno ascoltati per raccogliere ulteriori informazioni su quanto è accaduto.

La valutazione va svolta entro 2-3 giorni dal ricevimento della segnalazione per permettere un intervento tempestivo ed efficace.

Verrà sintetizzata in apposita scheda che riassumerà le informazioni sull'accaduto e, in particolare:

- la tipologia e la gravità dei fatti;
- -le informazioni su chi è coinvolto nei diversi ruoli (bullo, vittima, testimoni, difensori ecc.);
- il livello di sofferenza della vittima e le caratteristiche di rischio del bullo;
- l'eventuale ruolo dei compagni, famiglia, insegnanti, altri...;
- le tipologie di intervento adottare.

Il Soggetto responsabile di questa fase è il Dirigente Scolastico affiancato dal Referente del bullismo e dal Team di emergenza. Altri soggetti coinvolti possono essere i Docenti del consiglio di classe e altre figure che si relazionano con gli attori dell'episodio segnalato.

10.3 LA GESTIONE DEL CASO

Sulla base della valutazione approfondita, il Team decide quale/i tipo/i di intervento/i attuare, chi li realizzerà e in che ordine. Le possibili tipologie di intervento sono le seguenti:

- **APPROCCIO EDUCATIVO** con la **CLASSE** a cura preferibilmente dei docenti del consiglio di classe che progetteranno interventi di sensibilizzazione rivolti a tutti gli alunni per potenziare l'empatia, il dialogo, il rispetto dell'altro e delle diversità.

- **INTERVENTO INDIVIDUALE** con la vittima e /o con il bullo, e gestione della loro relazione e del ruolo dei testimoni. Questi interventi sono a cura di figure professionali come lo psicologo della scuola o altri professionisti che collaborano con l'Istituto. La Dirigente dovrà essere regolarmente informata, anche per iscritto, dello svolgimento e degli esiti delle varie fasi di intervento e di monitoraggio.

- **COINVOLGIMENTO FAMIGLIE**. Il Dirigente Scolastico informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale di atti di bullismo e cyberbullismo per progettare e affrontare insieme gli interventi e controllarne l'efficacia con il successivo monitoraggio.

10.4 IL MONITORAGGIO

La gestione di un caso di bullismo o cyberbullismo non si conclude con un unico intervento, per quanto prolungato, ma deve essere seguito nel suo

evolversi anche una volta superata la fase di emergenza per evitare che le stesse dinamiche si possano ripresentare.

Il monitoraggio dovrà essere effettuato in modo sistematico e a intervalli regolari per valutare l'efficacia degli interventi e l'evoluzione delle dinamiche individuali e relazionali sul lungo periodo. I confronti avverranno principalmente con la vittima ma, se necessario, anche con le figure coinvolte nella valutazione approfondita del caso.

Tutta la documentazione prodotta durante la valutazione e la gestione del caso, a partire dalla scheda di segnalazione e della valutazione approfondita, verrà conservata accuratamente in un registro dal Referente bullismo e cyberbullismo.

Un facsimile di scheda di valutazione e monitoraggio è allegata al presente regolamento.

Art 11 LE SANZIONI per CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti che si configurano come forme di bullismo e cyber-bullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento di disciplina dell'Istituto secondo principi di proporzionalità, gradualità e valenza educativa. Nessun alunno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni anche in presenza dei genitori.

Le sanzioni potranno prevedere, a seconda dei casi e della loro reiterazione, la nota disciplinare, l'allontanamento dalle lezioni sino a 2 giorni o tra i 3 e i 15 giorni, l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni.

Per quanto attiene alle attività di approfondimento o cittadinanza attiva da attivare nei casi di allontanamento dalle lezioni si rimanda a quanto previsto nel regolamento di disciplina dell'istituto.

Per i casi più gravi che potrebbero avere rilevanza penale il Dirigente Scolastico avviserà la autorità competenti. Se commessi da studenti di età superiore ai 14 saranno perseguibili tramite querela o ammonimento del questore. Si rinvia in proposito a quanto previsto dal codice penale.

La priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psico-sociale tanto della vittima quanto del bullo e pertanto predispone uno sportello di ascolto, a cura dello psicologo dell'Istituto, per sostenere psicologicamente le vittime di cyberbullismo/bullismo e le relative famiglie e per intraprendere un percorso di riabilitazione a favore del bullo affinché i fatti avvenuti non si ripetano in futuro.

Art 12 PROCEDURA IRROGAZIONI SANZIONI

La formalizzazione dell'istruttoria parte con la comunicazione scritta alla famiglia dello studente interessato dove viene data formale contestazione degli

addebiti entro preferibilmente entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'illecito da parte delle autorità scolastiche.

Segue la fase del colloquio con i genitori dello studente e lo studente stesso anche in presenza del docente di riferimento o collaboratore del DS. Lo studente stesso o chi esercita la potestà genitoriale potrà esporre ragioni a propria difesa. Segue verbalizzazione.

Il procedimento potrà concludersi con l'archiviazione e con l'irrogazione della sanzione disciplinare con obbligo di motivazione.

La conclusione del procedimento sarà formalmente comunicata in forma scritta alla famiglia dell'interessato.

Gli atti saranno conservati in copia nel fascicolo personale dell'alunno. L'eventuale sanzione disciplinare sarà altresì riportata nel Registro Elettronico.

Art 13 LA COLLABORAZIONE CON L'ESTERNO

La collaborazione con gli enti e i servizi locali sarà necessaria nei casi di bullismo che non possono essere gestiti con i soli interventi educativi e sanzionatori dell'Istituto o quando gli interventi scolastici non si rivelino efficaci.

Art 14 ALLEGATI

Risultano allegati al regolamento i seguenti documenti

- Scheda di segnalazione episodi di bullismo o cyberbullismo
- Scheda di valutazione approfondita e successivo monitoraggio ad uso esclusivo del referente del bullismo.